



FBA

Fondo Banche Assicurazioni

Avviso 3-2011

Master individuali

1. Attività finanziabili

- 1.1. Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale Fondo Banche Assicurazioni (di seguito FBA), reso operativo con D.M. 91/V/2008 del 16 aprile 2008 del Ministero del Lavoro, pubblicato in G.U.R.I. n. 111 del 13 maggio 2008, promuove il presente Avviso per sostenere e finanziare azioni di formazione continua mediante Piani Individuali finalizzati al consolidamento e allo sviluppo dell'occupabilità, dell'adattabilità e delle competenze dei lavoratori/lavoratrici, nonché alla crescita della capacità competitiva delle imprese.
- 1.2. Il Fondo promuove l'utilizzo dei Piani individuali quali percorsi per il completamento specialistico dello sviluppo individuale delle conoscenze e delle competenze, in una prospettiva di arricchimento continuo e mirato delle professionalità dei dipendenti delle aziende aderenti.
- 1.3. L'Avviso avrà una durata di 12 (dodici) mesi con decorrenza dal **01/09/2011**, salvo eventuale proroga o chiusura anticipata deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

2. Attività formative finanziate

- 2.1. Il presente Avviso finanzia esclusivamente attività formative rivolte a singoli dipendenti numericamente indicati nell'Accordo sindacale (punto 9.3 dell'Avviso).
- 2.2. Le attività ammissibili a finanziamento corrispondono a due tipologie:
 - a. Master universitari di I° e II° livello;
 - b. Master accreditati ASFOR.

3. Risorse finanziarie

- 3.1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è di € 2.500.000,00 (due milioni e cinquecentomila Euro).
- 3.2. Ogni singola impresa, beneficiaria anche di più Piani, ha diritto ad un finanziamento complessivo correlato al numero dei dipendenti iscritti al Fondo al 31/01/2011, esclusi i dirigenti. Nella tabella seguente sono riportate le classi di finanziamento.

Tabella 1 - Classi dimensionali e finanziamento complessivo

Classe dimensionale	Massimo finanziabile
da 1 a 500 dipendenti	€ 25.000,00
da 501 a 1.500 dipendenti	€ 75.000,00
da 1.501 a 3000 dipendenti	€ 100.000,00
da 3.001 a 7.000 dipendenti	€ 125.000,00
da 7.001 a 10.000 dipendenti	€ 200.000,00
oltre 10.000 dipendenti	€ 250.000,00

- 3.3. Non c'è limite al numero di Piani presentabili, se non quello relativo al finanziamento complessivo.
- 3.4. Le soglie di finanziamento per il presente Avviso non sono vincolate ad altri eventuali limiti presenti in altri Avvisi.
- 3.5. In caso di esaurimento delle risorse finanziarie di cui al punto 3.1 prima della scadenza dell'Avviso, il Consiglio d'Amministrazione del Fondo delibererà la chiusura anticipata o l'eventuale rifinanziamento dell'Avviso.

4. Importo del finanziamento

- 4.1. Il finanziamento massimo previsto è di €18.000,00 (diciottomila Euro), comprensivi d'IVA, per singolo Piano. Sono escluse le spese di trasferta (vitto, alloggio e viaggi), che saranno rimborsate secondo le disposizioni del Regolamento 2011 di FBA relative ai Piani Aziendali (cfr. PARTE II – Regolamento per la Gestione e Rendicontazione dei Piani Formativi per tutti gli Avvisi 2011 - Punto 7 e Punto 7.2.3), per un massimo di €10.000,00 (diecimila Euro) comprensivi d'IVA.

5. Inizio e termine delle attività formative

- 5.1. Le imprese potranno iniziare le attività, sotto la propria responsabilità e senza alcun impegno per il Fondo, successivamente alla pubblicazione dell'Avviso ed alla sottoscrizione dell'Accordo sindacale.
- 5.2. Le attività formative avranno una durata massima di 24 mesi dal loro inizio e dovranno iniziare entro il termine dell'Avviso.

6. I Destinatari delle attività formative

- 6.1. I destinatari delle attività formative previste nei Piani presentati sono i dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all'art. 12 della legge n.60/1975 e successive modificazioni, gli apprendisti e i collaboratori a progetto, come previsto dall'art. 19 della legge n.2/2009 e successive modifiche.

7. I Soggetti Presentatori

- 7.1. Requisito indispensabile per la presentazione al Fondo di un Piano formativo è che l'adesione sia stata effettuata entro il 31 gennaio 2011;
- 7.2. Il vincolo al punto 7.1 esiste anche per le imprese beneficiarie.
- 7.3. Possono presentare Piani individuali i seguenti soggetti:
 - a. Singola impresa per i propri dipendenti.
 - b. Impresa Capogruppo. In questo caso, oltre che per i propri dipendenti, può presentare anche per quelli delle imprese costituenti il Gruppo.
 - c. Impresa facente parte di un Gruppo se espressamente delegata da una o più imprese del Gruppo o dalla Capogruppo. In questo caso può presentare per i propri dipendenti e/o per quelli delle imprese indicate in delega.
- 7.4. I Soggetti Presentatori elencati alle lettere b. e c. del punto 7.3 possono presentare anche se i propri dipendenti non beneficeranno della formazione.

8. Gli Attuatori

- 8.1. Per lo svolgimento delle attività formative, le imprese beneficiarie del finanziamento potranno avvalersi esclusivamente di Soggetti che possono erogare le attività previste al punto 2.2.
- 8.2. Non è ammessa la docenza di personale interno all'impresa richiedente.

9. Accordo sindacale

- 9.1. L'Accordo sarà sottoscritto tra impresa beneficiaria e rappresentanze dei lavoratori presenti nella medesima impresa appartenenti alle OO.SS. di categoria creditizio-

finanziarie e assicurative delle Organizzazioni firmatarie dell'Accordo di costituzione del Fondo.

- 9.2. In completa assenza delle rappresentanze sindacali in azienda, l'Accordo dovrà essere sottoscritto tra l'impresa e le OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie e assicurative a livello territoriale delle Organizzazioni firmatarie dell'Accordo di costituzione del Fondo.
- 9.3. L'Accordo dovrà indicare il numero dei dipendenti coinvolti nelle attività formative, con riferimento alla tematica formativa. Dovrà inoltre riportare, nell'intestazione e negli spazi per le firme, sia per la parte datoriale che sindacale, i seguenti dati:
- nominativo completo del firmatario;
 - organismo di appartenenza;
 - incarico ricoperto.
- 9.4. L'Accordo sindacale deve essere sottoscritto dopo la pubblicazione del presente Avviso e prima dell'inizio delle attività per le quali è richiesto il finanziamento.
- 9.5. All'interno dell'Accordo deve essere prevista una verifica con le OO.SS. relativamente al complesso delle attività svolte.
- 9.6. Avranno altresì valore eventuali Accordi nazionali sottoscritti dalle Parti Sociali a livello nazionale dedicati ai Master.

10. Aiuti di Stato

- 10.1. Le attività di formazione da realizzare nel quadro del presente Avviso si configurano come Aiuti di Stato e devono quindi rispettare il Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 relativo agli Aiuti destinati alla Formazione oppure il Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006.

11. Modalità e termini per la presentazione

- 11.1. Affinché i Piani siano ammissibili a finanziamento, Il Soggetto Presentatore è tenuto a fornire al Fondo, accedendo alla sezione "Presenta un Piano" del sito www.fondofba.it, le seguenti informazioni:
- Firmatari dell'Accordo;

- Data di sottoscrizione dell'Accordo;
- Numero di dipendenti coinvolti nelle attività formative;
- Scansione dell'Accordo.

11.2. La presentazione dei Piani Individuali può essere effettuata in qualsiasi giorno di ogni mese, ad esclusione del mese di agosto.

11.3. Per le corrette procedure di attivazione del finanziamento, si veda il Regolamento per la Gestione e Rendicontazione dei Piani Formativi per tutti gli Avvisi 2011 – Parte Prima.

12. Ammissibilità

12.1. Saranno considerati ammissibili gli Accordi Sindacali presentati nel rispetto di quanto indicato al punto 9 e pervenuti secondo la procedura informatica prevista.

12.2. La mancanza anche di un solo requisito tra quelli al punto 9 costituisce motivo di esclusione dell'Accordo sindacale. Ai Soggetti Presentatori degli Accordi ritenuti non ammissibili sarà comunicato il motivo di esclusione.

12.3. Saranno considerati ammissibili solamente gli Accordi nazionali con diretto riferimento all'Avviso.

13. Ricorsi

13.1. In caso di non ammissibilità dell'Accordo sindacale, è possibile il ricorso al Consiglio di Amministrazione di FBA, che esaminerà tutti i ricorsi inoltrati e delibererà in merito, a suo insindacabile giudizio.

13.2. Il ricorso dovrà pervenire al C.d.A. entro 10 giorni dall'invio della comunicazione di non ammissibilità da parte del Fondo.

14. Obblighi per la gestione e rendicontazione dei Piani

14.1. Gli obblighi per la gestione dei Piani sono precisati nel "Regolamento per la Gestione e Rendicontazione dei Piani Formativi per tutti gli Avvisi 2011", che costituisce parte integrante del presente Avviso.

15. Rendicontazione ed erogazione del finanziamento

- 15.1. L'erogazione dei finanziamenti sarà successiva all'approvazione della rendicontazione presentata.
- 15.2. Entro 60 giorni dalla fine delle attività formative, a pena di revoca del finanziamento, il Soggetto Presentatore dovrà inviare il rendiconto finale delle spese sostenute (Modello R.I.F.), sottoscritto dal Legale Rappresentante del medesimo. Fa fede il timbro postale.
- 15.3. L'erogazione dei finanziamenti è subordinata anche al rispetto di quanto indicato nella Seconda Parte del Regolamento.

16. Informazioni

- 16.1. Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente Avviso è possibile contattare il Servizio Valutazione all'indirizzo: avviso311@fondofba.it.

17. Disposizioni finali

- 17.1. I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di presentazione dei Piani, saranno utilizzati da FBA esclusivamente ai fini del presente Avviso, della relativa procedura di valutazione ed a scopi di statistica e di comunicazione garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con i sistemi automatici e manuali.

18. Altre informazioni

- 18.1. Il presente Avviso è disponibile on-line sul sito istituzionale del Fondo: www.fondofba.it.
- 18.2. Ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico sulla privacy, nell'ambito della raccolta delle informazioni relative ai Piani, è previsto il trattamento dei dati personali rientranti nella previsione legislativa.
- 18.3. In ordine alle finalità di raccolta e trattamento dei dati ivi contenuti, FBA informa che:
- i dati sono trattati con sistemi informatici e manuali. L'accesso ai dati e le operazioni di modifica dei dati, sono consentiti al solo personale espressamente incaricato del trattamento e/o ai soggetti incaricati della valutazione e del controllo dei Piani

formativi;

- le principali finalità del trattamento dei dati sono relative alla:
 - raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi inviati a FBA dalle imprese;
 - gestione dei Piani formativi;
 - formazione dell'indirizzario per l'invio delle comunicazioni ai soggetti promotori e alle imprese partecipanti, e di altro materiale su iniziative specifiche;
- il conferimento dei dati è indispensabile per la raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accedere ai finanziamenti erogati da FBA. Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che il Responsabile del Piano comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti;
- i dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti (es. Regioni), a organismi preposti alla gestione e al controllo (es. revisori contabili), al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

18.4. Gli interessati hanno il diritto di conoscere quali sono i dati e come vengono utilizzati rivolgendo una richiesta a: Fondo Banche Assicurazioni, Lungotevere dei Mellini, 17 - 00193 Roma, e-mail: privacy@fondofba.it.

Pubblicato nel sito di FBA il 6/07/2011

Aggiornato il 27/10/2011 Versione 2